

SPETT. LE
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA
VIA BANCHI DI SOPRA N. 72
53100 SIENA

Il Sottoscritto Sig. nato a il,
residente a, in Via, Codice Fiscale.....,

PRESO ATTO

che la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., con sede in Siena, Via Banchi di Sopra n. 72, con delibera dell'Organo Competente / Consiglio di Amministrazione n. del ha concesso alla Società, avente sede legale a, in Via, Codice Fiscale e Partita Iva un finanziamento di Euro..... (Euro...../.....), con rientro in n. rate semestrali / trimestrali posticipate per complessivi anni oltre a n..... rate semestrali / trimestrali di preammortamento per un periodo complessivamente non superiore a mesi scadente il, con la presente

DICHIARA

di prestare *fidejussione solidale* nei confronti della stessa Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. per tutte le obbligazioni comunque derivanti dalla sopra menzionata operazione di finanziamento fino alla concorrenza della somma di **Euro.....** (**Euro**).

La fidejussione sarà regolata dalle seguenti modalità:

- Art. 1) Oggetto**
La presente fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. in virtù del finanziamento da questa erogato, a titolo di capitali, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, *nei limiti del massimo garantito indicato nella dichiarazione di costituzione di fidejussione contenuta nella presente scrittura.*
- Art. 2) Durata**
La presente garanzia si intenderà scaduta con la completa estinzione del debito di cui al finanziamento in premessa, fatto salvo quanto previsto in tema di modifica e proroga dell'obbligazione principale.
- Art. 3) Modifiche dell'obbligazione principale**
La fidejussione, con esclusione di qualsiasi effetto novativo, garantirà anche le eventuali modifiche, con espresso, ma non esclusivo riferimento ad eventuali incrementi del credito originario, sopportati dalla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. in favore del debitore principale.
Le parti convengono espressamente che la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. sarà tenuta a comunicare al fidejussore mediante lettera raccomandata a/r tali eventuali modifiche, che peraltro si intendono sino da adesso accettate in assenza di manifesto dissenso che dovrà pervenire per scritto entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione suddetta.
- Art. 4) Proroghe dell'obbligazione principale**
La fidejussione, con esclusione di qualsiasi effetto novativo, garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe totali o parziali dell'operazione principale, salvo che il fidejussore non abbia comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata a/r alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., almeno 15 giorni prima della scadenza originale o prorogata del finanziamento, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.
- Art. 5) Solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione. Rinunce**
Le parti convengono che il fidejussore sia obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, cosicché la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. potrà escutere il fidejussore anche prima di una infruttuosa escussione del debitore principale.
I diritti derivanti alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. dalla presente fidejussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito per capitale, interessi e spese, con l'espressa intesa che la stessa Finanziaria avrà diritto di adire le vie legali verso i fidejussori

indipendentemente dal rispetto dei termini dell'art. 1957 c.c. che come tale si intende espressamente derogato.

Il fidejussore rinuncia sino da adesso ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1955 c.c.

Le obbligazioni tutte derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori ed aventi causa a qualsiasi titolo del fidejussore.

Il fidejussore risponde per l'intero ammontare del credito da lui garantito, anche se l'obbligazione principale è venuta a cessare, per qualsiasi causa ed anche per remissione del debito o transazione da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. (frase da inserire in caso di eliminazione dell'Art.6).

Il fidejussore rinuncia sino da adesso ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. che si intende espressamente derogato, nonché a fare valere le eccezioni ulteriori inerenti i suoi rapporti personali con il debitore principale.

Art. 6) Pluralità di fidejussori

(Inserire solo se l'operazione è assistita da più fidejussori)

Ciascun fidejussore risponde per l'intero ammontare del credito garantito, indipendentemente dal fatto che le garanzie siano state prestate con un unico atto o con una pluralità di atti ed anche se l'obbligazione - principale o di altro garante - è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa ed anche per remissione del debito o transazione da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a..

Art. 7) Rapporti di coniugio

(Inserire solo se sono fidejussori entrambi i coniugi)

La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. potrà azionarsi in via principale, eventualmente anche in deroga all'art. 189 c.c., nei confronti di beni del fidejussore che avessero a trovarsi in comunione legale con il coniuge, per l'intero suo credito ed a titolo di capitale, interessi e spese. In espressa deroga al disposto dell'art. 190 c.c., la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. potrà inoltre agire in via principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi per l'intero suo credito ed a titolo di capitale, interessi e spese.

Art. 8) Rimborsi

Il fidejussore si impegna altresì a rimborsare alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. tutte quelle somme, interessi accessori e spese che da questa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite, qualora le medesime dovessero venire restituite a seguito o ragione di annullamento, dichiarazione di inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 9) Recesso

La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. potrà, dietro semplice comunicazione scritta al fidejussore, recedere liberamente dal presente contratto.

Nessuna eccezione potrà essere opposta dal fidejussore riguardo il momento o le modalità in cui la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. eserciterà la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore principale.

Art. 10) Risoluzione o invalidità del contratto principale

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate risolte o comunque invalide, la fidejussione si intende sino da adesso estesa e mantenuta a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 11) Efficacia

La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, già esistente al momento della sua stipula o che dovesse essere successivamente prestata a favore della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.

Art. 12) Imputazioni

Il fidejussore garantisce alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 13) Pronta soluzione

Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., a seguito di semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole a titolo di capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio. Ai fini della determinazione del credito garantito faranno piena prova contro il fidejussore, eredi ed aventi causa, in qualsiasi sede e così eventualmente anche in quella giudiziaria, le risultanze delle scritture contabili della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.

Art. 14) Pagamento di terzi

La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. potrà rifiutare un adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto effettuato da soggetti terzi.

Art. 15) Luogo di adempimento

Le parti convengono espressamente che gli obblighi fidejussori saranno adempiuti presso la sede della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.

Art. 16) Regresso o surroga

Il fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori sino a quando ogni ragione della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. non sia stata interamente soddisfatta.

Art. 17) Interessi di mora

In caso di ritardato o mancato pagamento, il fidejussore sarà tenuto a corrispondere alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore e cioè al minore tra il tasso Euribor a sei mesi medio div. 360 relativo al mese precedente il ritardo o l'insolvenza maggiorato di 5 punti ed il tasso soglia antiusura, distinto secondo le specifiche operazioni e con la validità temporale di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= *rilevazione trimestrale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia*] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"

Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione alcuna né messa in mora.

Art. 18) Decadenza dal beneficio del termine

L'eventuale decadenza dal beneficio del termine del debitore principale o di altro garante si intenderà automaticamente estesa anche al fidejussore.

Per qualunque evento che comporti insolvenza o mancata prestazione delle garanzie promesse o diminuzione per fatto proprio delle garanzie prestate (in tali eventualità considerandosi ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione, vendita o cessione a titolo di godimento, anche parziale o gratuito, della propria attività principale senza il previo assenso scritto di Fi.Se.S. S.p.a., la concessione di garanzie reali o personali senza il previo assenso scritto di Fi.Se.S. S.p.a., le variazioni societarie e/o statutarie che non siano state comunicate tempestivamente per scritto, la mancata ottemperanza all'obbligo di permettere verifiche amministrative di ogni genere fornendo tempestivamente a Fi.Se.S. S.p.a. stessa tutti i documenti e le informazioni eventualmente richieste), *i fidejussori* incorreranno nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. senza bisogno di apposita intimazione scritta da parte di Fi.Se.S. S.p.a..

Art. 19) Spese

Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fidejussore.

Art. 20) Osservanza di leggi e regolamenti

Nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, le parti dovranno attenersi ad ogni disposizione di legge e regolamento vigente in Italia che abbia attinenza con l'oggetto del contratto, nonché a quelle disposizioni che verranno eventualmente promulgate od emanate nel corso dell'esecuzione delle attività.

Art. 21) Oneri di informazione

La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. é tenuta, su richiesta scritta del fidejussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita così come esistente al momento della richiesta, nonché (previo ottenimento e successiva esibizione del consenso scritto del debitore principale) ulteriori informazioni concernenti l'obbligazione stessa.

Art. 22) Trattamento dei dati

Il fidejussore autorizza espressamente la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. a segnalare la presente fidejussione alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci. Ai sensi del D. Lgs. del 30/06/03 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni il fidejussore concorda a che i dati personali riportati nel presente atto siano utilizzati con la esclusiva finalità di realizzare l'oggetto contrattuale.

Come tali, i dati verranno trattati secondo gli obblighi di legge.

Art. 23) Elezione di domicilio

Qualunque comunicazione, richiesta o pretesa di qualsivoglia natura consentita o prevista dal presente contratto per considerarsi validamente effettuata dovrà essere fatta dalla Finanziaria Senese di Sviluppo al fidejussore all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per scritto.

Le parti eleggono domicilio come segue:

- Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. in Siena, Via Banchi di Sopra n. 72;

- Fidejussore

Art. 24) Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto e comunque in dipendenza diretta o indiretta dal presente rapporto o da quello di finanziamento principale, il foro competente sarà esclusivamente quello di Siena.

Art. 25) Obblighi controparte contrattuale in merito alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001

Il fidejussore dichiara di accettare espressamente il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 ed il Codice Etico della Fi.Se.S. S.p.a. che potrà sempre consultare sul sito www.fises.it.

Il fidejussore si impegna pertanto ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto dei documenti appena menzionati, così come in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto e come di volta in volta modificati e nel rispetto di qualunque altro documento che integri il Modello ed il Codice Etico.

A tal fine le Parti riconoscono e convengono che il mancato adempimento da parte del fidejussore degli obblighi nascenti dal presente contratto in conformità con il Modello Organizzativo 231/2001 e con il Codice Etico costituirà inadempimento del presente contratto da parte del fidejussore e legittimerà Fi.Se.S. S.p.a. a recedere unilateralmente dal presente contratto da comunicare mediante lettera raccomandata A/R.

Firma e Indirizzo

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, 1469 bis e ss. del codice civile, si dichiara che tutte le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa individuale e sono state esplicitamente contrattate nel rispetto della sinallagmaticità negoziale e pertanto esse, singolarmente e nel loro insieme, rispondono ai reciproci interessi delle parti; quindi si approvano espressamente per scritto tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto ed in particolare:

- Art. 3) Modifiche dell'obbligazione principale
- Art. 4) Proroghe dell'obbligazione principale
- Art. 5) Solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione. Rinunce
- Art. 6) Pluralità di fidejussori
- Art. 7) Rapporti di coniugio
- Art. 9) Recesso
- Art. 10) Risoluzione o invalidità del contratto principale
- Art. 12) Imputazioni
- Art. 13) Pronta soluzione
- Art. 14) Pagamento di terzi
- Art. 16) Regresso o surroga
- Art. 17) Interessi di mora
- Art. 18) Decadenza dal beneficio del termine
- Art. 23) Elezione di domicilio
- Art. 24) Foro competente
- Art. 25) Recesso unilaterale per violazione degli obblighi in materia di d. lgs. 231/2001

Firma

SIG.

Allegati: "Informativa Precontrattuale", "Informativa e consenso ex art. 13 D. Lgs. 196/2003".